



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**- SEZIONE TERZA CIVILE -**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Monica Manzato, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 16.02.2016 pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n.5890/2015 promosso con ricorso depositato in Cancelleria il 20.07.2015

da

, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino

ricorrente

contro

**Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova**, rappresentato e difeso dal Presidente Coordinatore della Commissione Territoriale

resistente

**Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n.35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova del 10.06.2015**

\*\*\*

Con ricorso ex art. 35 D. Lgs. n.25/2008, depositato in Cancelleria in data 20.07.2015, il ricorrente, proveniente dalla Guinea, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, notificatogli in data 03.07.2015, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto (in sintesi): di essere di etnia Fula come la sua famiglia; che il padre ricopriva il ruolo di Imam all'interno della comunità il cui capo quartiere apparteneva all'etnia opposta Mandinka; che tra il padre ed il capo quartiere è nata rivalità soprattutto a partire dal 2013 in occasione dello scontro politico tra Cellou Dalein Diallo appartenente all'etnica Fula – all'opposizione – e il capo di governo Alpha Condè dell'etnica Mendinka; che in tale periodo vi furono molteplici manifestazioni a favore del leader dell'opposizione violentemente represses dalla polizia filo-governativa; che tra aprile e maggio 2013 suo padre è stato arrestato dalla polizia; che egli, dopo due anni che si trovava in Gambia dove si occupava di commercio, è stato costretto a tornare nel suo paese natale richiamato urgentemente dalla madre; che, ivi giunto, ha deciso di seguire le orme del padre e di schierarsi politicamente con l'opposizione di governo pur senza aderire in modo formale ad un partito; che per tale ragione ha partecipato alla manifestazione antigovernativa che protestava contro l'ennesimo slittamento delle elezioni; che nell'occasione la polizia ha aggredito i manifestanti molti dei quali sono stati arrestati e imprigionati, sorte che è toccata anche a lui; che durante un trasferimento da un carcere all'altro, mentre la polizia era impegnata a sedare un'altra manifestazione, insieme ad alcuni prigionieri è riuscito a fuggire ed è

giunto, dopo un lungo viaggio, in Italia; ha, quindi, chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in un ulteriore subordine l'accertamento del diritto d'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., ed in via ancora ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n.286/98.

Il Ministero dell'Interno si è costituito con memoria difensiva e di costituzione in giudizio depositata in Cancelleria in data 20.11.2015 con la quale ha contestato in fatto ed in diritto le affermazioni del ricorrente ritenute infondate, ha difeso l'operato della Commissione e chiesto, nel merito, il rigetto delle domande tutte dal medesimo proposte.

Nel corso del procedimento si è proceduto alla audizione del ricorrente ed all'udienza del 16.02.2016 il suo difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per il Ministero.

Il giudice si è riservato la decisione.

\*\*\*


Ciò precisato, occorre rilevare che il D. Lgs. n.251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L.n.722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L.n.95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

In particolare, l'art.2 lett. a) del suddetto D. Lgs. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' definito rifugiato, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) e f) della normativa in questione, il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*".

Ai fini della valutazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato l'art. 7 del medesimo testo normativo dà la definizione di "atti di persecuzione", precisando, al comma 1, che essi devono essere a) sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violenza grave dei diritti umani fondamentali; b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a); tali atti, a tenore del successivo comma 2, possono assumere la forma di: 1) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale; 2) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per la loro natura o attuati in modo discriminatorio; 3) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; 4) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 5) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art.10 comma 2; 6) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Il seguente art.8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e di opinioni politiche. Lo



stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori di persecuzione attribuiscano quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Il timore di persecuzione per i motivi normativi previsti, inoltre, può sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione.

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n.4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n.27310/08).

E', invece, definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria, a tenore dell'art.2, comma 1, lett. g) e h) del D. Lgs. n.251/2007, il "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art.14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

Il danno grave viene individuato dal successivo art.14 della normativa nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

A sua volta, l'art.5 del medesimo D. Lgs. n.251/2007, identifica come responsabili sia della persecuzione che del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6 comma 2, contro persecuzioni e danni gravi.

Occorre evidenziare, alla luce delle domande svolte in via ulteriormente subordinata dal ricorrente, che il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero delineato dalle norme sopra esaminate, pur introducendo la nuova misura tipica della protezione sussidiaria, non esclude la tutela residuale costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno motivato da ragioni umanitarie (Cass. n. 4139/2011) e che l'istituto della c.d. protezione umanitaria continua, quindi, a trovare fondamento nel combinato disposto degli art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998). Diversamente, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto d'asilo costituzionale ex art.10, comma 3, Cost, può dirsi attuato mediante il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale presenti nel nostro ordinamento: rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, sicchè è da ritenersi interamente assorbito da tali misure. Afferma, infatti, la Suprema Corte di Cassazione che "*il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n.251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.*



*Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione" (Cass. ord. 15466/2014).*

In sostanza, non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale (Cass. Ord. 10686 del 2012).


Infine, in tema di onere probatorio, l'art.3, sempre del decreto legislativo n.251/2007, dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda stessa; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; il giudice, infatti, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - il quale dispone all'art.8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. Sez. Un. 17.11.2008 n.27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale previste dal D. Lgs. n.251/2007, non essendo onere



del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n.14998 del 16.07.2015).

Venendo al concreto caso in esame, dal momento che non sono state fornite prove documentali a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale ed in giudizio.

La specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto \_\_\_\_\_ a fuggire dalla Guinea, si sostanzia nell'asserito timore di finire in prigione nel caso di rientro nel proprio Paese di origine, in quanto (ha dichiarato in udienza) *"durante una manifestazione pro DIALLO molte persone tra cui io vengono arrestate e portate alla vicina stazione di polizia. Essendo troppi gli arrestati per essere tratti nella stazione di polizia veniamo divisi. Io ed altri otto manifestanti cerchiamo di evadere mentre una parte dei manifestanti viene caricata sui camion. Io e qualcun altro siamo riusciti a scappare"*. Egli in sostanza, adduce un pericolo di persecuzione riconducibile al motivo della manifestazione delle sue idee politiche. Tale timore, tuttavia, non appare credibile. Anche a considerare la circostanza, evidenziata in giudizio, secondo cui l'audizione in Commissione sarebbe avvenuta con l'assistenza di un interprete che parla la lingua fula del Senegal e non della Guinea che *"sono lingue simili ma non identiche"* per cui *"alcune parole non le capivo"*, infatti, dal racconto del ricorrente sono emerse delle incongruenze non solo sulla datazione delle elezioni politiche – che non sono state tenute ad aprile 2013 ma rinviate prima a luglio e poi a settembre 2013 (come correttamente rilevato dalla Commissione Territoriale) – ma anche tra i fatti narrati in ricorso e quelli dichiarati in udienza che portano a ritenere il racconto di \_\_\_\_\_ lacunoso, poco credibile e contraddittorio. In particolare, in ricorso si dà conto di una detenzione in carcere del ricorrente già in atto al momento della fuga che sarebbe successivamente avvenuta durante il suo trasferimento, insieme ad altri manifestati, in un diverso istituto carcerario approfittando del fatto che la polizia era impegnata a sedare un'altra manifestazione; diversamente al giudice egli ha dichiarato di essere stato portato presso la stazione di polizia da dove è scappato insieme ad altri manifestanti mentre la polizia li stava dividendo caricando alcuni di loro nei camion. Sempre in udienza il ricorrente ha dichiarato di essere stato *"identificato prima dell'evasione"*, ma la circostanza, riferita solo in udienza, appare poco compatibile con la scansione dei fatti appena prima riferiti e più sopra riportati testualmente. In tale contesto, da un lato, risultano smentite le affermazioni fatte in ricorso in merito alle torture asseritamente subite in carcere (non risulta, infatti, che il ricorrente abbia trascorso alcun periodo in restrizione carceraria), dall'altro, risulta ininfluenza l'evidenziata gravità dell'arresto di un ragazzo minorenni posto che il ricorrente è stato preso insieme a tante altre persone e che lo stesso ha precisato che la polizia non ha fatto distinzione tra manifestanti e lui è stato arrestato per caso.

Quanto esposto esclude la configurabilità in astratto dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che i motivi posti a fondamento dell'istanza non risultano riferibili ad una specifica posizione del ricorrente nel contesto socio-politico-religioso del Paese. In ultima analisi, i motivi di persecuzione adottati dal ricorrente non risultano specificamente connessi alla sua appartenenza ad un partito politico (egli stesso, tra l'altro, ha dichiarato in ricorso di non aver aderito in modo formale ad un partito), né risultano riferibili ad una sua specifica ed attuale posizione di persecuzione per le opinioni



politiche, ma ad un generalizzato contesto di disordine socio-politico del Paese in vista delle elezioni politiche avvenute a settembre 2013. Né sussistono, per le medesime ragioni, i presupposti per il riconoscimento allo stesso della protezione sussidiaria con riferimento all'art.14, lettere a) e b), del D. Lgs. n.251/2007.

E' inoltre da escludere, nel caso in esame, il grave danno di cui alla lettera c) del predetto art.14, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Invero, l'art.14 lett.c) del D.Lgs. n.251/2007 è stato introdotto in attuazione della direttiva 2004/83 CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. "Direttiva Qualifiche").

Gli artt.2 lett. e), e 15 lett. c), della Direttiva riguardano appunto il riconoscimento della protezione sussidiaria a civili esposti ad *“una situazione di minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*, così come previsto dal menzionato art.14 del D. lgs. n.251/2007.

Orbene, in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico, mentre con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

Sempre secondo l'Agenzia suindicata, la finalità dell'art.15 lett. c) - il suo *“valore aggiunto”* - consiste proprio nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *“anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria sulla base dell'art.15 lett. c) dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone”*.


Ed ancora, la Corte di Giustizia (sentenza n.172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi, nonché la più recente 30.01.2014 caso Diakité n.285 del 2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art.14 lett. c) e riguardante *“la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”* non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. *“L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”*. Il principio esposto dalla Corte di giustizia ha trovato puntuale applicazione in situazione di pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perché non controllata dalle autorità statuali in Cass. n.8281 del 2013.



Si deve inoltre ricordare come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. IV, Sent., 30.01.2014, n.285/12) ha, infatti, recentemente chiarito che *“in assenza di qualsivoglia definizione, all'interno della direttiva, della nozione di conflitto armato interno, la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati (sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Racc. pag. I-11061, punto 17, e del 22 novembre 2012, Probst, C-119/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20). Nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro”* escludendo tuttavia che tale nozione ricomprenda anche le violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

Essa ha affermato il principio che *“la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona”*, pervenendo ad ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, *“quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

Tanto precisato, venendo al caso concreto della Guinea, il sito ministeriale degli affari esteri, viaggiare sicuri (aggiornato a febbraio 2016), evidenzia che *“nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni, le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose. In tale quadro non è raro, specie nella capitale Conakry, che manifestazioni degenerino in scontri di piazza, talora con morti e feriti”*. Nel rapporto di Amnesty International 2015-2016 (reperibile sul sito <http://www.rapportoannuale.amnesty.it>) si legge che *“nel contesto delle elezioni presidenziali, le autorità hanno vietato le manifestazioni e le forze di sicurezza sono ricorse regolarmente all'uso eccessivo della forza contro i dimostranti. Ci sono stati nuovi casi di arresti arbitrari, anche di esponenti dell'opposizione politica. Sono state arrestate persone a causa del loro reale o percepito orientamento sessuale. È persistita l'impunità per le violazioni dei diritti umani. Il presidente Alpha Condé è stato rieletto a ottobre con il 57,84 per cento dei voti. L'opposizione ha contestato i risultati delle elezioni, parlando d'irregolarità. Durante tutto l'anno, nel contesto di violenze tra membri dei partiti dell'opposizione e di scontri con le forze di sicurezza in episodi collegati alle elezioni, sono morte almeno 20 persone e altre centinaia sono rimaste ferite”*. Ed ancora: *“La situazione dei diritti umani della Guinea è stata analizzata*



*secondo l'Upr delle Nazioni Unite a gennaio. Sono state espresse varie preoccupazioni, tra le altre cose in merito alle restrizioni alla libertà d'espressione e riunione pacifica, all'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti e a una cultura dell'impunità all'interno delle forze di sicurezza. La Guinea non ha accettato le raccomandazioni riguardanti l'abolizione della pena di morte o la depenalizzazione dell'attività sessuale consenziente tra persone dello stesso sesso. Almeno 20 persone sono morte durante le violenze che hanno segnato il periodo elettorale; di queste, almeno la metà sono state uccise dalle forze di sicurezza. Altre, compresi minori, sono rimaste ferite da proiettili, dall'uso improprio di equipaggiamento antisommossa o in incidenti con veicoli delle forze di sicurezza. A maggio, tre giornalisti sono stati percossi da poliziotti a Hamdallaye, nella regione di Boké. A giugno, l'assemblea nazionale ha approvato un progetto di legge sul mantenimento dell'ordine pubblico, che definiva modalità e ambiti d'impiego della forza nelle operazioni di contenimento delle proteste. [...] Membri di gruppi dell'opposizione, sindacalisti e altri che avevano espresso il loro dissenso sono stati arbitrariamente detenuti nel periodo che ha preceduto le elezioni. Jean Dougo Guilavogui, sindacalista ed ex membro delle forze armate in pensione, è stato arrestato nella capitale Conakry il 19 settembre ed è rimasto detenuto senza essere condotto dinanzi all'autorità giudiziaria fino al suo rinvio a giudizio, il 25 settembre. La sua detenzione prolungata senza accusa contravveniva al diritto internazionale e interno. Altri quattro sindacalisti sono stati arrestati a ottobre. Tutti sono stati incriminati per oltraggio al capo di stato e diffamazione. A fine anno erano ancora in carcere"*

Tali informazioni, danno sicuramente conto di una situazione di criticità ed instabilità politico-istituzionale del Paese, tuttavia, non consentono di ritenere sussistente una situazione di conflitto armato interno – nell'accezione sopra spiegata – che possa giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art.14 lett.c) del D. Lgs. n.251/2007.

Nella vicenda per cui è causa si ritiene però che possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n.286/1998, sussistendo il fondato pericolo per la vita e l'incolumità personale del ricorrente in caso di rimpatrio; se tornasse nel suo Paese, infatti egli *"incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità"* (cfr. Cass. n.3347/2015), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. La sussistenza di "gravi motivi" per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari risulta, infatti, provata anche in considerazione della critica situazione del Paese d'origine, quale più sopra evidenziata. Occorre al proposito rilevare che l'art.5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998, prevede che *"il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

L'uso della disgiuntiva evidenzia come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art.2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.





La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotte situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono inoltre trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art.3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver partecipato nel 2013 ad una manifestazione di carattere politico durante la campagna elettorale che ha visto vincitore Alpha Condé (rieletto anche nel turno elettorale dell'ottobre 2015) e di essere stato, in tale occasione, arrestato insieme ad altri manifestanti; si può pertanto ritenere sussistenti potenziali rischi di persecuzione in ragione delle sue opinioni politiche, rischi tuttavia di moderata intensità considerato il fatto che il ricorrente ha dichiarato di non appartenere formalmente ad un partito politico. Inoltre, la giovane età del medesimo (appena 20 anni) fa ritenere che lo stesso sia esposto ad una vulnerabilità soggettiva che merita protezione. In definitiva, sulla base delle suesposte considerazioni, deve essere riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

**P.Q.M.**

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a nato il 22.02.1996 a Labe (Guinea), del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 16 marzo 2016

Il G.O.T.

Dr. Monica Manzato



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
**DEPOSITATO**

**16 MAR. 2016**

Il Funzionario Giudiziaro  
Bruno Giusto

